DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE GLI ILLECITI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 5

Norme procedimentali in materia disciplinare

Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare non puo' superare i giorni 60.

Versione in vigore dal 5 marzo 2003, non più in vigore dal 4 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario
Estremi	Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-gli-illeciti-nel-settore/art-5-norme-procedimentali-in-materia-disciplinare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it